

N. R.G. 508/2026 VG**CORTE DI APPELLO DI FIRENZE****SEZIONE SECONDA**

La Corte d'Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona di:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - Ludovico Delle Vergini | Presidente |
| - Luigi Nannipieri | Giudice |
| - Carmine Capozzi | Giudice relatore |

riunita in camera di consiglio,

provvedendo sul reclamo ex art.124 e 282, co.2 CCII, iscritto al n. r.g.

508/2026, promosso

DA

_____ con sede legale in _____ (PT), Via _____ C.F. _____, in persona delle socie accomandatarie pro tempore; nonché _____, nata a F _____, e _____, nata a _____, tutte rappresentate e difese, giusta procura allegata al reclamo, dall'avv. Luigi P. MURCIANO del Foro di Pisa (c.f. _____ - p.e.c.: _____) e, con poteri disgiunti, dall'avv. Francesca Vezzani, sempre del Foro di Pisa (c.f. _____ - p.e.c.: _____), ed elettivamente domiciliate presso i difensori in San Giuliano Terme, via Carducci, 13.

RECLAMANTI**CONTRO**

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (C.F. 80039250487), presso i cui uffici di Firenze, _____

RECLAMATA**E**

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA + 22

RECLAMATI

Ha emesso il seguente decreto.

PREMESSO

1. La società [REDACTED] e le socie accomandatarie [REDACTED] hanno reclamato, ex art.280, co.3 e 124 CCII, il decreto del Tribunale di Pistoia 24.4.2026, che ha respinto l'istanza di esdebitazione da loro presentata dopo la chiusura della procedura di liquidazione controllata della società e delle socie, avendo ritenuto accertata la situazione di colpa grave nella determinazione della situazione di sovraindebitamento, ostativa al riconoscimento del beneficio.

Le reclamanti hanno formulato nove motivi reclamo, così sintetizzati "per rubrica" nell'atto in esame:

I – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 282 CCII.

II – Violazione e falsa applicazione dell'art. 282 CCII, come modificato dal d.lgs. 136/2024 nella nozione di "colpa grave".

III – Vizio di motivazione per erronea valutazione di atto decisivo.

IV – Violazione e falsa applicazione dell'art. 1175 cod. civ. e dell'art 1375 cod. civ.: comportamento contraddittorio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

V – Violazione e falsa applicazione dell'art. 282 CCII, nella nozione di mala fede e frode. Erronea qualificazione come "pagamenti preferenziali in frode".

VI – Vizio di motivazione su un punto decisivo: mancata considerazione del contesto normativo emergenziale COVID-19 e della valutazione bancaria del merito creditizio.

VII – Violazione e falsa applicazione dell'art.280 CCII per omessa valorizzazione di elementi favorevoli.

VIII – Violazione e falsa applicazione dell'art. 282 CCII per erronea commistione tra posizione societaria e posizione personale delle socie.

IX – Violazione e falsa applicazione del principio del fresh start di matrice eurounitaria (Direttiva UE 2019/1023, artt. 20 e 23).

2. Con questi motivi le reclamanti censurano, in sintesi, la decisione del Tribunale che, pur avendo verificato l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art.280 CCII e pur in assenza di sentenze penali di condanna per i reati previsti dall'art.344 CCII, ha negato l'esdebitazione ritenendo dimostrata una condotta gravemente colposa della debitrice che avrebbe determinato il sovraindebitamento, apprezzabile in relazione ai seguenti fatti:

a) contrazione nell'anno 2019 e 2020 di due nuovi finanziamenti, il primo dell'importo di euro 5.500,00 e il secondo di euro 25.000,00.

In relazione a tali finanziamenti secondo il tribunale assumono "valenza esiziale i rilievi di seguito esposti: 1. nell'anno 2019, a fronte di cartelle esattoriali notificate per oltre € 103/mila (che si aggiungevano alle precedenti) e di redditi percepiti nella modesta misura di € 43.889 nel 2018 e di € 13.172,00 nel 2019, la società ha contratto un finanziamento bancario di € 5.500,00 che ha onorato fino al mese di luglio del 2021; 2. nell'anno 2020, sostanzialmente inevasa la debitoria erariale e contributiva pregressa, a fronte di cartelle notificate per ulteriori € 10.718,00 e di perdite riportate per - € 7.419,00, la società ha contratto un ulteriore finanziamento bancario di € 25.000,00, con ultima rata pagata il 2.1.2023; 3. la società ha ottemperato all'accordo di versamento rateizzato raggiunto con dipendente [REDACTED] sino alla rata del 15.9.2022 (inclusa) ma anche al piano di versamenti rateali raggiunto con il fornitore [REDACTED] fino al 2022. Considerato che nessun elemento è stato fornito al tribunale in ordine ad investimenti - in ipotesi - effettuati o da effettuarsi oppure a nuove strategie imprenditoriali adottate al fine di elevare, sia pure in via previsionale, la redditività dell'impresa, appare evidente che la prosecuzione dell'attività a fronte del prolungato e proseguito mancato pagamento di tributi e contributi previdenziali ha aggravato una situazione d'indebitamento risalente al 2008/2009 ma resasi particolarmente evidente, sì da assumere la fisionomia giuridica del sovraindebitamento, fin dal 2017-2018. In questa situazione la società ha contratto due nuovi finanziamenti bancari rimasti parzialmente insoluti. In ragione della esperienza pluriennale maturata nel settore del commercio al minuto e all'ingrosso di carta, cartoni e articoli di cartoleria, le socie accomandatarie non potevano non aver maturato un livello di consapevolezza tale da consentir loro di apprezzare, per un verso, l'impossibilità di far fronte alle corpose esposizioni debitorie verso erario ed enti previdenziali (che continuavano a cumularsi) e, per altro verso, che l'assunzione di nuovi impegni finanziari configurava una operazione assolutamente incauta e azzardata, compiuta nella certezza di non poterli assolvere regolarmente (come di fatto accaduto)".

b) versamenti a favore dei creditori chirografari (le banche e il fornitore), con ciò posticipando la decorrenza dell'inadempienza nei confronti di costoro, piuttosto che a favore dell'AdE Riscossione, a copertura di crediti privilegiati, per l'effetto eseguendo pagamenti preferenziali, in frode alle ragioni del creditore pubblico.

Secondo il tribunale, "a fronte di tale quadro nessuna valenza giustificativa può essere attribuita ai versamenti eseguiti mediante rottamazione e rateazione,

persistendo, a monte e in via assorbente, una grave negligenza nella protrazione dell'attività d'impresa con reiterazione dell'omesso pagamento dei tributi nonché nella contrazione di ulteriori debiti da finanziamento bancario (la cui destinazione è rimasta ingiustificata) con ulteriore aggravamento di uno stato di sovraindebitamento, poi posto a base della domanda di apertura della liquidazione controllata. Il mancato pagamento delle imposte non può andare esente da valutazione in punto di eziologia del sovraindebitamento solo perché accompagnato dalle richieste di definizione agevolata e di rateizzazione in parte rispettate, dovendosi stigmatizzare l'adozione di un modello di gestione dell'attività d'impresa protrattosi con esiti insoddisfacenti per oltre un decennio, che ha realizzato la commissione di illeciti tributari nonché il ricorso ad una modalità di autofinanziamento in costante evasione di una specifica categoria di debito; ciò, in spregio al dovere per le socie accomandatriche nonché amministratrici di cercare, in maniera legittima, mezzi e strumenti per eventualmente ricapitalizzare la società ovvero per condurla alla sua cessazione (arg. ex Cass.22005/2025, in tema di azione di responsabilità ex art. 146 L.F., edita in Proc. Concorsuali e Crisi d'Impresa, 2/2026 pag. 199). Trattasi di ricostruzione che trae linfa dal principio di non contraddizione dell'ordinamento giudicio per cui non può essere riconosciuto meritevole del beneficio della esdebitazione quel debitore che si sia reso scientemente responsabile della violazione di norme tributarie, in tal modo ingenerando un notevole incremento della propria esposizione debitoria, contegno questo all'evidenza inquadrabile nella grave negligenza foriera del sovraindebitamento. Le considerazioni sopra svolte giustificano il rigetto della istanza di esdebitazione per assenza di meritevolezza".

3. Il reclamo è stato tempestivamente depositato.

4. L'Agenzia delle Entrate (infra, anche AdE), unico soggetto che, avendo presentato osservazioni ex art.282, co.1 CCII, va considerato quale controinteressato ex art.124 CCII e, pertanto, parte del presente procedimento di reclamo, si è costituita tardivamente nel giudizio in data 15.7.2026 rispetto all'udienza del 17.7.2026, contestando la fondatezza dell'impugnazione e chiedendo la conferma del provvedimento gravato. La costituzione tardiva non ha inciso sul diritto di difesa della reclamante, posto che non sono stati introdotti temi nuovi rispetto a quelli già affrontati in primo grado, né sono stati prodotti documenti nuovi. In ogni caso, la reclamante avrebbe potuto replicare entro l'udienza del 17.7.2026 con la nota sostitutiva dell'udienza.

CONSIDERATO

5. Il primo motivo di reclamo investe il passaggio della decisione di primo grado in cui il tribunale ha affermato che *"In ossequio al principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c. [...] grav[a] sul debitore l'onere di allegare e dimostrare tanto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII quanto l'insussistenza della condizione ostativa all'esdebitazione di cui 2° comma dell'art. 282 consistente nel non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.

Al di là della condivisibilità o meno di tale principio in relazione ad un beneficio la cui operatività è dichiarata anche in assenza di istanza del debitore e su mera segnalazione del liquidatore a seguito della chiusura della procedura di liquidazione controllata o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura (nella formulazione originaria dell'art.282 CCII enfaticamente si usava l'espressione "opera di diritto"), è certo nel caso di specie che il tribunale, pur affermando il principio, non ha poi respinto la domanda in applicazione dell'art.2697 c.c. (dicendo, ad esempio, che le istanti non avevano fornito prova della assenza delle condizioni ostative) ma ha condotto una verifica sulla base dell'evidenza acquisita nel corso della procedura e delle relazioni e delle informazioni del liquidatore per poi giungere alla valutazione negativa.

L'affermazione sull'applicazione dell'art.2697 c.c. è rimasta, pertanto, fine a sé stessa e non ha avuto alcun rilievo nella decisione adottata dal tribunale.

6. Ciò detto, il reclamo è fondato e merita accoglimento.

L'art.282, co.2 CCII prevede che l'esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui all'art.280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art.344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Queste disposizioni devono essere interpretate alla luce della direttiva UE 2019/1023 (c.d. direttiva restructuring), di cui costituiscono attuazione, che persegue lo scopo di favorire l'esdebitazione dell'imprenditore onesto ma sfortunato (v. considerando 5, 75, 76, e in particolare 78-82, nonché artt.20-23). Le deroghe all'esdebitazione vanno quindi interpretate, soprattutto se veicolate attraverso clausole generali, in modo da non frustrare lo scopo perseguito dalla direttiva (favorire il c.d. fresh start).

Ciò premesso, il provvedimento in esame incorre nei vizi denunciati dalle reclamanti, avendo focalizzato la propria attenzione su una parte soltanto dell'evidenza probatoria, omettendo la dovuta considerazione di altri dati a partire da quelli forniti nella relazione del liquidatore in ordine alle cause del sovraindebitamento e del momento della sua manifestazione.

In particolare, nella prima relazione depositata il liquidatore ha segnalato come l'andamento reddituale complessivo della società [REDACTED] segua una discesa dal 2008 in poi, con una piccola ripresa nel 2015 e una ingente perdita nel 2017 (pari ad euro 186.700), al quale fanno seguito una ripresa nel 2018 ed un appiattimento successivo.

Il biennio 2017-2018 costituisce, pertanto, uno spartiacque: prima l'impresa riusciva ad avere una propria continuità, sia pure con le difficoltà indicate dalla stessa impresa nel ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata, nel quale essa afferma che a partire dal 2008 si manifestarono i primi segnali di difficoltà (legati alla riduzione dei prezzi dei prodotti finiti), segnali poi incrementatisi negli anni successivi, ai quali essa reagì, dapprima, ottenendo un aumento dei tempi di dilazione dei pagamenti dovuti ai fornitori e, quindi, dopo un periodo iniziale, in cui aveva cercato di conservare i rapporti di lavoro mediante ricorso alla CIG, con una ristrutturazione/riduzione dei costi mediante il progressivo licenziamento dei dipendenti e con correlata pattuizione della liquidazione del TFR in rate mensili (a tale periodo risale una prima difficoltà anche nei rapporti con il fisco e l'INPS, che porta all'iscrizione a ruolo di contributi non pagati e al successivo pagamento delle cartelle di pagamento mediante rateizzazione (il liquidatore riferisce in relazione a tale periodo del pagamento di contributi, risultanti dalle quietanze in atti, per un totale di euro 57mila).

Dopo il biennio 2017-2018 l'impresa non riesce più a produrre redditi significativi in un contesto di progressivo e grave deterioramento del mercato di riferimento (ingrosso articoli di carta), segnalato dal liquidatore nella propria relazione, e confermato, per usare le parole di quest'ultimo, dal "mancato riscontro da parte del mercato del magazzino" che, pur stimato da liquidatore in euro 60.000,00, è stato venduto per circa seimila euro.

Alla contrazione dei redditi di impresa si associa un'esplosione dei debiti verso l'Erario, che già significativa a partire dal 2015 deflagra con il picco di euro 103.000,0 per anno di notifica delle cartelle nel 2019.

Nella propria relazione il liquidatore ha escluso l'apprezzamento di *"fattispecie di malafede o frode, non avendo rilevato dalla documentazione in atti eventi dolosamente posti in essere a detrimento del ceto creditorio"* (distrazioni di attivo, rappresentazione fittizia di passività) e ha affermato che *"Non si ravvedrebbe la fattispecie della colpa grave, visto il deterioramento del mercato di riferimento (ingrosso articoli di carta) palesatosi nel decennio scorso, e confermato da un mancato riscontro da parte del mercato del magazzino venduto in sede di liquidazione controllata (stimato circa 60mila, ricavato circa 6mila)"*.

Lo stesso tribunale, nel provvedimento reclamato, ha ritenuto che la società sia entrata in stato di sovraindebitamento nel 2017-2018.

La situazione di crisi si manifesta, poi, nella sua drammaticità e definitività nel 2021 quando l'impresa non riesce più a pagare dal mese di ottobre 2021 il canone di locazione dell'immobile in cui è esercitata l'attività d'impresa, cessa (16.10.2021) il rapporto di lavoro con l'ultimo dei dipendenti (il rapporto di lavoro era iniziato nel 2005) con il quale la società raggiunge un accordo transattivo per il pagamento rateale del TFR in venti rate mensili. L'impresa viene infine assoggettata alla procedura di liquidazione controllata nel 2023 su ricorso della stessa debitrice. Durante lo svolgimento della procedura di liquidazione controllata, secondo quanto documentato nella relazione del liquidatore giudiziale, è stato realizzato l'attivo patrimoniale della società e delle socie; quanto a queste ultime, è stato venduto l'immobile di proprietà della socia [REDACTED], gravato da mutuo fondiario e la vendita ha consentito l'integrale soddisfacimento del creditore ipotecario di primo grado e il soddisfacimento parziale (nella misura del 41%) del creditore ipotecario giudiziario di secondo grado. È stato alienato l'unico bene mobile di proprietà dell'altra socia, costituito da una macchina. Sono stati venduti tutti i beni presenti nel magazzino della società, inclusa la merce, i mobili e le piccole attrezzature collocate nell'immobile di [REDACTED] (PT), [REDACTED] [REDACTED]

Da questa ricostruzione consegue, anzitutto, una prima conclusione: in una valutazione ex ante la causa del sovraindebitamento va individuata, in linea con quanto indicato dal liquidatore della procedura concorsuale, nella progressiva crisi del mercato di riferimento dell'impresa e non in una condotta gravemente colposa dell'imprenditore.

La contrazione dei due finanziamenti nel 2019 e nel 2020 (indicata nel provvedimento come una delle due condotte espressive della colpa grave ostativa alla concessione dell'esdebitazione) non può essere infatti individuata come causa del sovraindebitamento essendo questo anteriore agli stessi finanziamenti, ma semmai come una condotta di aggravamento dello stato di sovraindebitamento.

Analogamente non può dirsi, come fa il tribunale, che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata con frode perché il debitore avrebbe eseguito alcuni pagamenti (banche, lavoratore, fornitore) ritenuti preferenziali, sull'assunto che non si possa attribuire valenza giustificativa *"ai versamenti eseguiti mediante rottamazione e rateazione, persistendo, a monte e in via assorbente, una grave negligenza nella protrazione dell'attività d'impresa con reiterazione dell'omesso pagamento dei tributi nonché nella contrazione di ulteriori debiti da finanziamento bancario (la cui destinazione è rimasta ingiustificata) con ulteriore ag-*

gravamento di uno stato di sovraindebitamento, poi posto a base della domanda di apertura della liquidazione controllata".

Anche in questo caso è evidente infatti la sovrapposizione di piani: il piano della causa del sovraindebitamento con quello dell'aggravamento dello stesso. In fondo si imputa all'imprenditore di avere, con grave negligenza, protratto l'attività d'impresa aggravando lo stato di dissesto, quando l'impresa era già in stato di sovraindebitamento.

In questo modo pare che si confonda la condizione ostativa di cui all'art.282, ultima alinea (avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), con quelle previste dall'art.280, lett.a e b), in particolare con la seconda "non abbia aggravato lo stato di dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito", che richiedono una condotta prettamente dolosa e non colposa.

In ogni caso, anche a voler interpretare l'art.282, ultima aliena, nel senso che costituisca condizione ostativa anche il solo aggravamento "imputabile" (a colpa grave) dello stato di sovraindebitamento altrimenti determinatosi (cioè determinatosi per fatto non imputabile all'imprenditore), dovrebbe considerarsi, per un verso, che tale requisito richiederebbe la dimostrazione dell'aggravamento, che nel provvedimento è data soltanto per presupposta ma non è argomentata, e per altro verso, che la disposizione, così interpretata, andrebbe verificata alla luce della direttiva n.1023/19 e, in particolare, del considerando n.79 della direttiva UE 1023/2019, il quale stabilisce che *"per stabilire se un imprenditore sia stato disonesto, l'autorità giudiziaria potrebbe tenere conto di circostanze, quali (fra l'altro): la natura ed entità dei debiti, il momento in cui questi debiti sono sorti, gli sforzi compiuti per estinguerli ed ottemperare agli obblighi giuridici; l'adempimento degli obblighi che incombono, nel caso di una probabilità di insolvenza, all'imprenditore che è dirigente della società"*.

Ora, come già sopra evidenziato l'aggravamento del dissesto risulta affermato ma in alcun modo argomentato. E non è chiaro affatto alla luce della documentazione versata in atti se sia verificato e in che termini un aggravamento del dissesto, rispetto all'ipotesi in cui la società avesse già nel 2018 o nel 2019 richiesto l'accesso all'allora procedura prevista dalla L.3/12 (liquidazione del patrimonio).

Si può immaginare che se la società avesse fatto ricorso a tale procedura si sarebbe bloccato il corso degli interessi (per i crediti chirografari) e i due mutui del 2019 e del 2020 non sarebbe stato stipulati.

Tuttavia, la mancata sospensione del corso degli interessi non è fatto che rileva, ai fini *de quibus*, quale aggravamento del dissesto, perché di per sé non dimostra che ai creditori sarebbero state attribuite risorse maggiori in sede di riparto.

Va considerato, poi, che il finanziamento bancario del 2019 è di modesto importo (euro 5.500,00) ed è stato onorato sino a luglio 2021 per oltre metà del debito in linea capitale e che il mutuo del 2020 è un finanziamento COVID, concesso proprio a seguito delle note difficoltà correlate alla pandemia COVID, onorato sino al rata di gennaio 2023 (anno in cui la società sarà poi sottoposta alla procedura di liquidazione controllata), versato sul conto corrente della società e con ogni probabilità impiegato per eseguire quei pagamenti che il tribunale ha ritenuto preferenziali e su cui infra.

Come rilevato dalle reclamanti, il tribunale ha poi omesso di considerare nella dovuta luce i pagamenti effettuati dalla società: finché ha potuto, la società ha continuato a pagare i due fornitori principali (il locatore e il fornitore della materia prima) e il lavoratore (con cui poi, dopo la cessazione del rapporto, ha concordato un pagamento rateale del TFR) nella speranza di un segnale di ripresa dopo la pandemia COVID. Parallelamente la società e i soci hanno pagato l'Erario, in forza di richieste di rateizzazioni e rottamazioni. L'importo complessivamente versato nel tempo pari ad euro 221.093,46, di cui euro 161.044,52 la società e la differenza le socie, non è certo trascurabile.

Tale condotta non può essere apprezzata come di tipo doloso: la società e i soci, con le poche risorse disponibili, hanno cercato di pagare sia l'Erario, in forza delle dilazioni e rottamazioni di volta in volta autorizzate, sia i principali fornitori di beni e servizi (alcuni, il lavoratore, con grado di privilegio superiore a quello dei crediti erariali), con alcuni dei quali (lavoratore e fornitore della materia prima) aveva concluso analoghi piani di pagamento rateizzati.

In conclusione, sulla base della complessiva evidenza, si può ritenere che lo stato di sovraindebitamento non è stato causato da una condotta "gravemente colposa" dell'imprenditore, dovendosi esso imputare principalmente alla crisi progressiva e significativa del mercato di riferimento dell'impresa, a cui la società e i soci hanno cercato di resistere con le modalità sopra descritte; inoltre, l'aggravamento dello stato di insolvenza, ove anche in ipotesi sussistente, in conseguenza della mancata attivazione tempestiva della procedura (allora) di liquidazione del patrimonio, non appare correlato a condotte dolose finalizzate a pregiudicare i creditori o gravemente colpose, tenuto conto anche del fatto che la società *de qua* è a base sostanzialmente familiare, con dimensioni non solo da impresa sotto soglia ma da piccolo imprenditore, tanto che è stata ritenuta giustificata dal liquidatore la manca-

ta tenuta delle scritture contabili ex art.2214, co.3 c.c., e che tanto la società che i soci hanno cercato di onorare i propri debiti con tutte le risorse disponibili e non vi è prova di fatti distrattivi (non emerge dagli atti che la società e/o le socie nel tempo abbiamo distratto risorse sociali a danno dei creditori).

Il reclamo merita quindi accoglimento.

Pertanto, visti gli artt.278, 280 e 282 CCII, va dichiarata l'esdebitazione della società e dei soci in proprio, ferme le esclusioni previste dall'art.278, co.7 CCII.

La novità delle questioni trattate, poste dalla formulazione del CCII (nel caso di specie, dagli artt.280 e 282, in relazione anche al diritto eurounitario di cui costituiscono attuazione), giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

- accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara l'esdebitazione della società reclamante e delle due socie accomandatarie sopra indicate dai residui debiti, ferme le esclusioni previste dall'art.278, co.7 CCII;

- compensa tra le parti le spese di lite.

Manda alla cancelleria per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Si comunichi.

Firenze, 22 luglio 2026.

IL PRESIDENTE

Ludovico Delle Vergini